

A559 – META/SIAE

Provvedimento n. 31537

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 maggio 2025;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, e, in particolare, l'articolo 38, par. 3;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, e, in particolare, l'articolo 9, così come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino del 17 settembre 2012, n. 35;

VISTA la segnalazione della Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito SIAE), pervenuta in data 24 marzo 2023, in merito alla negoziazione con Meta Platforms Ireland Limited (di seguito Meta) di una nuova licenza avente a oggetto l'utilizzazione, sulle proprietà di Meta, delle opere oggetto dei diritti degli autori rappresentati da SIAE;

VISTA la propria delibera adottata in data 4 aprile 2023, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 *bis*, dell'articolo 14 e dell'articolo 14 *bis* della legge 10 ottobre 1990 n. 287, nei confronti delle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito complessivamente Meta), al fine di accertare una possibile violazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, consistente, in un contesto caratterizzato da un grande squilibrio economico tra le parti interessate, nella possibile violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza nel corso della negoziazione con la Società Italiana degli Autori ed Editori della nuova licenza per l'utilizzazione delle opere musicali da quest'ultima tutelate sulle piattaforme social di Meta;

VISTA la propria delibera adottata in data 20 aprile 2023, n. 30606, con la quale sono state imposte alle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. specifiche misure cautelari ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge n. 287/1990 volte a riattivare tempestivamente la negoziazione tra Meta e SIAE;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 2 luglio 2024 n. 5827, che ha riformato la sentenza del TAR Lazio n. 16069/2023 e, per l'effetto, ha annullato la delibera dell'Autorità del 20 aprile 2023, n. 30606 sopra citata;

VISTA la propria delibera del 17 dicembre 2024, con la quale è stato prorogato il termine di chiusura del procedimento al 30 giugno 2025;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 24 dicembre 2024, con la quale le società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. hanno presentato, ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge n. 287/1990, impegni secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990*";

VISTA la propria delibera del 9 gennaio 2025 n. 31433, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 10 gennaio 2025, sul sito *internet* dell'Autorità degli impegni proposti dalle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni sugli impegni presentate da SIAE e dall'Associazione Fonografici Italiani in data 10 febbraio 2025;

VISTE le repliche alle osservazioni sugli impegni e le modifiche accessorie agli impegni presentate dalle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. in data 12 marzo 2025;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/1925;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito, indicate indistintamente "Meta"), sono tutte società del gruppo Meta e, tra queste, Meta Platforms Inc., con sede legale negli Stati Uniti è la società controllante a monte del gruppo.

Il gruppo Meta (precedentemente denominato Facebook) è attivo a livello globale nell'offerta, ai propri utenti, di piattaforme digitali c.d. *social*, di messagistica, funzioni, *app*, servizi, tecnologie e *software*. Tra le piattaforme *social* più diffuse a livello globale e in Italia si segnalano Facebook e Instagram.

Nel 2022, Meta ha sviluppato a livello mondiale circa 116 miliardi di dollari¹.

Solo considerando la piattaforma Facebook, Meta ha registrato, nel 2022, una media mensile di utenti attivi pari a 2,6 miliardi e una media giornaliera pari a circa 2 miliardi².

2. La Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

L'attività di SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato e SIAE è un "organismo di gestione collettiva" (di seguito anche OGC), ai sensi della Direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on-line* nel mercato interno; la SIAE opera nell'attività di gestione e intermediazione dei diritti d'autore, concedendo a tal fine le licenze per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano.

II. LA SEGNALAZIONE

3. Nell'esposto in atti³, SIAE ha illustrato lo svolgimento delle negoziazioni con Meta, avviate sin da luglio 2022 e bruscamente interrotte in data 16 marzo 2023, volte alla stipulazione di un nuovo accordo, essendo quello precedentemente in essere giunto a scadenza (di seguito denominato, *Music Rights Agreement* o "MRA"), avente ad oggetto l'utilizzazione sulle piattaforme di proprietà di Meta delle opere musicali tutelate da SIAE su mandato dei singoli autori.

Attraverso il MRA, le opere degli autori rappresentati da SIAE possono essere rese disponibili sulle piattaforme *social* di Meta, e in questa sede rilevano in particolare le piattaforme Instagram e Facebook.

L'utilizzazione di queste opere è oggetto di remunerazione, concordata tra le parti, che viene prima incassata da SIAE e poi, secondo le proprie procedure interne, ripartita tra i titolari dei diritti di autore interessati, al netto del compenso spettante alla stessa SIAE per l'attività di intermediazione svolta.

4. Nel corso della negoziazione, SIAE ha chiesto più volte a Meta di avere accesso ai dati economici di Meta, in modo da pattuire nell'accordo una remunerazione proporzionata ai ricavi di Meta derivanti all'uso di tali contenuti. In particolare, SIAE ha chiesto a Meta di fornire:

i) i dati sui ricavi di Meta per territorio (o gruppi di territori);

ii) l'incidenza dei contenuti musicali per ogni tipologia di sfruttamento⁴.

Meta ha, nel corso della negoziazione, negato l'accesso a tali dati⁵.

5. In data 13 marzo 2023, in un'apposita *mail*, Meta ha ribadito l'indisponibilità a fornire i dati economici richiesti e ha formulato l'ultima offerta per chiudere la negoziazione, da accettare entro e non oltre il 14 marzo 2023⁶.

In tale *mail*, Meta ha altresì affermato che, in assenza dell'accettazione dell'ultima offerta, avrebbe iniziato ad eliminare dalle proprie piattaforme (ovvero, sostanzialmente Facebook e Instagram), a partire dal 15 marzo 2023, i contenuti tutelati da questa *collecting*.

In tale contesto, sono seguiti ulteriori tentativi di concordare un'ulteriore proroga della negoziazione, anche questi non andati a buon fine⁷. Meta ha quindi dato effettivamente seguito a quanto affermato ed ha progressivamente eliminato i contenuti tutelati da SIAE dalle piattaforme di Instagram e Facebook.

¹ [Cfr. *Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results* disponibile sul sito internet (<https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx>).]

² [Cfr. *Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results* disponibile sul sito internet (<https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx>).]

³ [Doc. 1, *Esposto SIAE*, pervenuto in data 24 marzo 2023.]

⁴ [Cfr. Doc. 1, *Esposto SIAE* pervenuto in data 24 marzo 2023, *mail* del 3 febbraio 2023 da SIAE a Meta.]

⁵ [Cfr. Doc. 1, *Esposto SIAE* pervenuto in data 24 marzo 2023, *mail* del 9 febbraio 2023 da Meta a SIAE.]

⁶ [Cfr. Doc. 1, *Esposto SIAE*, all. 2, *mail* del 13 marzo 2023 da Meta a SIAE.]

⁷ [Cfr. Doc. 1, *Esposto SIAE* pervenuto in data 24 marzo 2023, *scambio di mail SIAE/Meta* del 14, 15 e 16 marzo 2023.]

III. LE CONDOTTE CONTESTATE NEL PROVVEDIMENTO DI AVVIO

6. Nella delibera di avvio di istruttoria, l'Autorità ha prospettato che le condotte segnalate potessero integrare un abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 192/1998, così come novellato dalla legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), posto in essere da Meta nei confronti di SIAE.

A questi fini, l'Autorità ha ritenuto che nel caso in esame potessero essere rinvenuti gli elementi costitutivi della fattispecie qui ipotizzata, ovvero:

- a) la sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta;
- b) l'abusività della condotta di Meta;
- c) la rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame.

a) Sulla sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta

7. L'articolo 9 della legge n. 192/1998 vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica, definita come *"la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti"*.

Inoltre, con specifico riferimento alle piattaforme digitali, la recente novella introdotta dalla legge n. 118/2022, ha stabilito la presunzione della sussistenza della dipendenza economica di un'impresa che utilizzi i servizi di intermediazione: *"Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati"* (articolo 9, comma 1, della legge n. 192/1998).

8. In questo contesto, l'Autorità ha ipotizzato, nella delibera di avvio dell'istruttoria, che Meta rivesta un ruolo determinante *"per raggiungere utenti finali"* e che quindi sia riscontrabile il requisito indicato dall'articolo 9, comma 1, appena richiamato.

Infatti, senza soffermarsi sugli altri servizi offerti da Meta, Instagram e Facebook rappresentano le piattaforme digitali di *social network* di maggior rilievo negli Stati Uniti e a livello europeo, ivi inclusa l'Italia e hanno un numero estremamente elevato di utenti attivi. Meta inoltre è tipicamente qualificata come impresa dominante o comunque dotata di una posizione preminente rispetto agli altri operatori proprio con riferimento all'offerta delle piattaforme *social*⁸.

9. L'Autorità, nella delibera di avvio del procedimento, ha pertanto delineato l'applicabilità della presunzione, introdotta dalla legge di concorrenza 2021 all'articolo 9 della legge n. 192/1998, in merito alla sussistenza di un rapporto di dipendenza economica, per cui SIAE versi in una situazione di dipendenza rispetto a Meta.

Infatti, SIAE costituisce un'impresa che offre i servizi di intermediazione e gestione ai titolari dei diritti d'autore e l'Autorità ha ipotizzato che, tra Meta e SIAE esista, a vantaggio della prima, un'enorme sproporzione in termini di potere di mercato e di dimensione economica.

In questo contesto, la stipula degli accordi di licenza con le diverse categorie di utilizzatori, tra le quali Meta, è un tratto essenziale dell'attività di impresa di SIAE e, negli anni, l'utilizzo delle opere *on-line*, in particolare musicali, è un fenomeno di rilevanza crescente. Inoltre, nell'ambito delle piattaforme *social*, quelle digitali gestite da Meta, ossia Facebook e Instagram, sono tra le piattaforme più rilevanti.

Pertanto, attraverso la stipula della licenza con Meta, SIAE garantisce agli autori rappresentati la possibilità di raggiungere l'ampia categoria di utenti che utilizzano queste piattaforme *social*.

b) Sulla possibile abusività della condotta di Meta

10. Nell'abuso di dipendenza economica, la illiceità della condotta può *"... anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto"* (articolo 9, comma 2, della legge n. 192/1998).

Inoltre, sempre con riferimento alle piattaforme digitali, il medesimo articolo 9, comma 2 della legge n. 192/1998, la recente novella ha specificato che l'abusività della condotta può consistere anche *"...nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato ..."*.

Orbene, premettendo che l'esemplificazione delle pratiche abusive di cui all'articolo 9 non esaurisce le condotte che possono essere qualificate come tali, l'Autorità ha, nella delibera di avvio, ipotizzato che Meta potrebbe aver abusato dello squilibrio del potere di negoziazione di cui beneficia rispetto a SIAE e potrebbe aver posto in essere una pratica abusiva consistente nell'aver violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella negoziazione della nuova licenza con SIAE. In particolare, l'ipotesi di pratica abusiva di Meta delineata nella delibera di avvio sarebbe consistita:

- i) nel non avere fornito a SIAE tutte le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità;
- ii) nell'aver indebitamente interrotto le negoziazioni e attuato la minaccia di eliminare i contenuti tutelati da SIAE dalle proprie piattaforme *social*.

⁸ [Cfr. la decisione del Bundeskartellamt del 2 maggio 2022, *Meta: paramount significance for competition across markets pursuant to Section 19a(1) of the German Competition Act, decisione del 2 maggio 2022, Official convenience translation; Competition and Markets Authority, Completed acquisition by Facebook, Inc (now Meta Platforms, Inc) of Giphy, Inc., Final report on the case remitted to the CMA by the Competition Appeal Tribunal, 18 Ottobre 2022.]*

11. Sul primo profilo, ovvero sulla mancata *disclosure* delle informazioni richieste da SIAE, giova richiamare, oltre l'articolo 9 della legge n. 192/1998 nella parte in cui associa la pratica abusiva alla carenza informativa, anche l'evoluzione della normativa del settore dell'intermediazione dei diritti d'autore.

Questa normativa infatti, da un lato, ha attribuito una crescente importanza all'uso delle opere tutelate *on line* e, dall'altro, ha affermato sempre più la necessità che le negoziazioni si svolgano riducendo l'asimmetria informativa tra le parti, al fine di pervenire alla definizione di una remunerazione per l'utilizzazione delle opere ancorata ai ricavi dell'utilizzatore e all'uso effettivo delle stesse. Ciò al fine di assicurare che i titolari dei diritti possano, in maniera equa e proporzionata, beneficiare del "valore" creato dalla loro stessa opera.

Al riguardo, si richiamano, in primo luogo, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (di seguito, Direttiva Barnier), recepita dal Decreto Legislativo n. 35/2017 e s.m., e la più recente Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva Copyright), recepita dal Decreto Legislativo 177/2021⁹.

In questo contesto, l'Autorità ha ritenuto che lo svolgimento della negoziazione di una licenza che definisce la remunerazione per l'utilizzazione delle opere nelle piattaforme digitali, dovesse garantire la corretta *disclosure* di tutte le informazioni necessarie a stabilire un compenso, non solo per SIAE, ma in ultima analisi per gli autori da essa rappresentati, equo e, quindi, proporzionato rispetto ai ricavi che Meta trae dall'uso di quelle stesse opere.

12. Sul secondo profilo, ovvero la repentina interruzione delle trattative, nella delibera di avvio, l'Autorità ha ritenuto che Meta potrebbe avere abusato dello squilibrio contrattuale di cui beneficia nei confronti di SIAE avendo messo quest'ultima innanzi alla prospettiva di dovere accettare un'offerta economica la cui congruità SIAE non era in grado di apprezzare in assenza delle informazioni di cui sopra.

Inoltre, l'interruzione delle trattative ha determinato la rimozione da parte di Meta dei contenuti musicali tutelati da SIAE dalle piattaforme *social*, di modo che questi ultimi non fossero più fruibili dagli utenti di quelle piattaforme.

L'Autorità ha quindi ritenuto che l'interruzione delle trattative con conseguente eliminazione delle opere degli autori tutelati da SIAE dalle piattaforme *social*, potesse costituire una violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza che devono invece permeare le negoziazioni degli accordi.

c) Sulla rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame

13. Come noto, l'articolo 9 della legge n. 192/1998, prevede che l'Autorità possa intervenire in una fattispecie di abuso di dipendenza economica qualora "... *abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato...*".

All'uopo, l'Autorità ha ipotizzato, nella delibera di avvio, che la condotta di Meta qui in esame potesse avere un impatto che trascenda i meri rapporti contrattuali tra Meta e SIAE recando un pregiudizio alle dinamiche competitive nei mercati dei diritti d'autore e dei diritti connessi a questi ultimi nonché un grave danno per gli utenti finali.

14. Infatti, la pratica abusiva ipotizzata nella delibera di avvio appariva idonea a comprimere la capacità competitiva di SIAE sui mercati interessati ed impedire agli autori da quest'ultima rappresentati, che costituiscono una componente significativa degli autori attivi in Italia, di raggiungere la categoria di utenti, sempre più ampia, che fruisce delle piattaforme *social*.

Inoltre, dalla condotta di Meta potevano essere interessati anche gli autori rappresentati da altre *collecting* che fossero contitolari dei diritti con gli autori tutelati da SIAE.

A ciò si aggiunga che l'ostacolo all'accesso dei contenuti musicali tutelati da SIAE alle piattaforme di Meta appariva idoneo non soltanto a provocare un'eliminazione dei diritti d'autore per tale forma di utilizzazione, ma anche avere effetti negativi per la remunerazione dei diritti connessi dei produttori di opere musicali e di tutte le altre posizioni giuridiche tutelate nell'ambito della legge sul diritto d'autore. Non essendo infatti utilizzati i contenuti musicali, non maturerebbero neanche i diritti in senso lato connessi a quelli dell'autore.

⁹ [Cfr. al riguardo, l'art. 22 del d.lgs. n. 35/2017 che così dispone: "1. Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie.

2. Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio.

3. La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli ...

4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe...".

Cfr. anche l'art. 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d'autore (LdA), come modificato dal d.lgs. 177/2021: "I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento..."]

In conclusione, nella delibera di avvio, l'Autorità ha prospettato che l'abuso di dipendenza economica di Meta ivi ipotizzato potesse avere un impatto significativo per la tutela della concorrenza nei mercati interessati.

IV. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

a) Il procedimento volto all'accertamento della possibile condotta abusiva di Meta

15. Contestualmente all'avvio dell'istruttoria, è stato avviato anche il procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14 bis della legge n. 287/1990.

16. Nel corso del procedimento principale, hanno presentato istanza di partecipazione che è stata accolta i seguenti soggetti: R.T.I. S.p.A.¹⁰, Innovaetica s.r.l.¹¹ e l'Associazione Fonografici Italiani (AFI)¹².

17. Nel corso del procedimento, l'Autorità ha inoltre inviato richieste di informazioni ad entrambe le Parti del procedimento¹³, ha svolto audizioni con le Parti e con altri soggetti a vario titolo interessati dalle condotte di Meta in esame¹⁴.

Inoltre, nel corso del procedimento SIAE e Meta hanno esercitato più volte il diritto di accesso e il diritto di essere sentiti¹⁵.

b) Il subprocedimento cautelare

18. A seguito del contraddittorio con gli interessati¹⁶, in data 20 aprile 2023, l'Autorità, con provvedimento n. 30606 (di seguito il Provvedimento Cautelare), ha confermato quanto ipotizzato in sede di avvio del procedimento cautelare ed ha imposto a Meta le misure volte a riattivare la corretta negoziazione tra Meta e SIAE per la stipulazione della licenza per l'utilizzazione sulle piattaforme di Meta delle opere musicali tutelate da SIAE, consistenti in:

a) provvedere a ripristinare immediatamente le trattative, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza;

b) all'uopo, provvedere a fornire tutte le sole informazioni necessarie onde consentire a SIAE di ristabilire un equilibrio nell'intero rapporto commerciale con Meta;

c) previa autorizzazione da parte di SIAE, provvedere a ripristinare tempestivamente, in modo pieno, la disponibilità dei contenuti musicali tutelati da SIAE sulle proprietà di Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni;

d) in caso di disaccordo tra le parti, in ordine alla quantità e alla qualità delle informazioni di cui al punto b), provvedere a nominare un apposito soggetto fiduciario.

In attuazione delle misure cautelari sopra richiamate, Meta ha provveduto a ripristinare le opere musicali tutelate da SIAE nelle piattaforme Facebook e Instagram che sono tuttora fruibili dagli utenti.

19. Per contro, Meta e SIAE non hanno trovato l'accordo sul set informativo funzionale a SIAE per valutare l'offerta di Meta ed è quindi stata attivata la procedura di nomina di un soggetto fiduciario incaricato di definire il set informativo minimo necessario per consentire il ripristino di un equilibrio negoziale all'interno del rapporto commerciale-negoziale tra le Parti.

Tutte le informazioni individuate dal soggetto così incaricato sono state, nel corso del procedimento, trasmesse da Meta a SIAE¹⁷.

20. Nel quadro sin qui descritto e in merito alla fase cautelare, il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 luglio 2024 n. 5827 (di seguito la Sentenza), ha riformato la sentenza del TAR Lazio n. 16069/2023 (che aveva interamente respinto i ricorsi proposti da Meta) e per l'effetto annullato integralmente il citato Provvedimento Cautelare dell'Autorità.

¹⁰ [Cfr. doc. 51, Accoglimento istanza di partecipazione di RTI del 9 maggio 2023.]

¹¹ [Cfr. doc. 59, Accoglimento istanza di partecipazione di Innovaetica del 18 maggio 2023.]

¹² [Cfr. doc. 60, Accoglimento istanza di partecipazione di AFI del 18 maggio 2023.]

¹³ [A seguito della richiesta di un'approfondita richiesta di informazioni del 28 giugno 2024, Meta ha fornito riscontro in date 19 luglio e 5 settembre 2024.]

A seguito di richiesta di informazioni a SIAE formulata nel corso dell'audizione del 18 luglio 2025, quest'ultima ha fornito riscontro in data 9 agosto 2024 e ha trasmesso altra documentazione in data 11 novembre 2024.]

¹⁴ [L'Associazione Italiana Fonografici, RTI s.p.a. e Innovaetica, sono stati sentiti, rispettivamente, in date 19 giugno 2024 (doc. 159), 21 giugno 2024 (doc. 163) e 1° ottobre 2024 (doc. 185). LEA e Soundreef sono state sentite congiuntamente in data 5 novembre 2024 (doc. 209).]

¹⁵ [A titolo esemplificativo, Meta ha esercitato il diritto di accesso agli atti in data 27 luglio 2023 (doc. 80), 28 marzo 2024 (doc. 140); SIAE ha esercitato il diritto di accesso agli atti in data 14 settembre 2023 (doc. 84), in data 28 novembre 2023 (doc. 110). SIAE è stata sentita in audizione, tra l'altro, in data 18 luglio 2024 (doc. 164) e in data 15 ottobre 2024 (doc. 197). Meta è stata sentita in audizione, tra l'altro, in data 1° ottobre 2024 (doc. 184).]

¹⁶ [Cfr. il Verbale dell'audizione innanzi al Collegio del 17 aprile 2023 (doc. 36).]

¹⁷ [Cfr. la relazione conclusiva del soggetto fiduciario pervenuta in data 9 febbraio 2024 (doc. 129) e la successiva trasmissione delle informazioni da Meta a SIAE in data 27 marzo 2024 (doc. 139).]

V. GLI IMPEGNI

a) Il sub-procedimento di valutazione degli impegni

21. Nel corso del procedimento, Meta ha presentato un primo set di impegni in data 6 ottobre 2023, rigettati dall'Autorità con del provvedimento adottato in data 31 ottobre 2023.

22. Successivamente, Meta ha rappresentato la propria volontà di formulare nuovi impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990 al fine di superare le criticità concorrenziali evidenziate nella delibera di avvio del procedimento e, in data 24 dicembre 2024, è pervenuta la versione definitiva degli impegni.

23. Ritenendo gli impegni non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, l'Autorità ha disposto la loro pubblicazione per lo svolgimento del *market test* a partire dalla data del 10 gennaio 2025 e ivi indicando la seguente sequenza temporale:

- entro il 10 febbraio 2025, il termine per tutti i terzi interessati per presentare eventuali osservazioni sugli impegni;
- entro il 12 marzo 2025, il termine per Meta per presentare eventuali repliche alle osservazioni sugli impegni ed eventuali modifiche accessorie agli stessi.

24. Nel corso del *market test*, sono pervenute le osservazioni di SIAE e AFI, entrambe in data 10 febbraio 2025, a seguito delle quali Meta ha depositato le proprie osservazioni le modifiche accessorie agli impegni in data 12 marzo 2025.

b) Il contenuto degli impegni sottoposti a market test

i) Ambito di applicazione degli impegni

25. La proposta di impegni di Meta riguarda le negoziazioni con *"... qualsiasi ente di gestione dei diritti musicali che abbia la propria sede principale o società controllante in Italia (escludendo però le affiliate a livello locale o le società controllate da titolari di diritti aventi sede principale o società controllante al di fuori dell'Italia, come ad esempio i principali titolari di diritti di edizione musicale, ed escludendo altresì persone fisiche) nella misura in cui tali enti siano in grado di dimostrare adeguatamente di essere direttamente titolari di, controllare o amministrare direttamente i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico relativi ad opere musicali tutelate dal diritto d'autore (i Partner) necessari nel caso in cui Meta intenda mettere a disposizione degli utenti delle Piattaforme Meta basati in Italia opere musicali (ossia, composizioni musicali) nell'Audio Library (i Diritti Musicali Italiani)".*

26. In questo contesto, negli impegni oggetto di *market test*, Meta ha specificato che potrebbe avere interesse a negoziare anche i diritti relativi ai c.d. *user generated content* (UGC) sulle proprie piattaforme o altri diritti correlati; ma ha chiarito *"che gli impegni di natura comportamentale proposti in questa sede attengono esclusivamente alle negoziazioni per le licenze che riguardano i Diritti Musicali Italiani"* e quindi non si estendono a tale ambito.

ii) Impegni volti ad assicurare che le negoziazioni si svolgano in tempi celeri e in buona fede

27. Il primo set di impegni presentati da Meta riguarda lo svolgimento delle negoziazioni che Meta decida di avviare sia in caso di stipulazione di una prima licenza sia in caso di un eventuale rinnovo di una licenza in prossima scadenza.

28. In caso di rinnovo, Meta si impegna ad avviare la negoziazione almeno quattro mesi prima della licenza.

Inoltre, sia in caso di prima licenza sia in caso di rinnovo, Meta si impegna a illustrare alla controparte negoziale la tempistica da seguire durante il relativo ciclo negoziale. In particolare, Meta terrà conto delle esigenze della controparte ovvero delle richieste di chiarimenti sollevate dal Partner durante le trattative, sul presupposto di una reciproca disponibilità in buona fede.

29. Nei casi in cui la licenza scada prima della stipulazione della nuova licenza, Meta si impegna a rendersi disponibile a stipulare accordi transitori, in modo da potere utilizzare i contenuti oggetto della negoziazione *more tempore*. In particolare, Meta ha previsto che non più tardi di due settimane prima della scadenza del contratto di licenza in questione, proporrà alla controparte negoziale un accordo provvisorio, in parallelo alla negoziazione dei termini del contratto di licenza principale. L'accordo provvisorio coprirà generalmente l'estensione automatica della remunerazione precedentemente prevista dal contratto di licenza (se esistente) fino all'entrata in vigore del nuovo contratto di licenza.

30. Inoltre, almeno cinque giorni prima della scadenza effettiva del contratto di licenza, Meta si impegna, come soluzione di *extrema ratio*, volta a mantenere i contenuti musicali disponibili sulle proprie piattaforme, a concordare un c.d. *covenant not to sue* (CNS) al solo scopo di mantenere legittimamente le opere musicali protette sulle proprie piattaforme, mentre vengono concluse le negoziazioni sull'accordo provvisorio.

31. Infine, Meta si impegna a proporre ai Partner con i quali ha stipulato dei contratti di licenza un momento di revisione intermedia.

iii) Impegni volti ad assicurare che i Partner ricevano i dati necessari durante le negoziazioni

32. Meta si impegna a fornire a ciascun Partner, durante il ciclo negoziale in corso e quello (o quelli) successivo/i, le informazioni di seguito elencate, ferma restando la possibilità per le parti di concordare informazioni aggiuntive o diverse:

"a) una panoramica della proposta di remunerazione di Meta e dei principi/ragioni ad essa sottesi;

b) le informazioni/i dati analoghi a quelli che vengono condivisi da Meta quando interagisce con altri OGC europei comparabili (ove applicabile) ovvero altri titolari di diritti su opere musicali comparabili stabiliti nell'UE (qualora il Partner in questione non sia un OGC), in ciascun caso, nella misura in cui vi siano ad oggetto opere musicali;

c) nella misura in cui il Partner abbia precedentemente fornito a Meta, direttamente o indirettamente, l'identificazione delle opere musicali di cui sia titolare, da esso controllate o amministrare in base a un processo di scambio di dati concordato tra loro, i dati relativi alla quota di opere musicali del singolo Partner sulle Piattaforme Meta;

d) nella misura in cui disponibile (e a condizione che il Partner abbia fornito a Meta l'identificazione delle proprie opere musicali come indicato al punto (c)), le statistiche/le analisi sull'utilizzo del repertorio musicale del singolo Partner nell'Audio Library;

e) le seguenti informazioni quantitative, così come definite nella Relazione del Fiduciario nominato da codesta Autorità e elaborata ai sensi dei punti 94(b) e (d) della Decisione:

- dati puntuali di ricavo che – secondo la Relazione del Fiduciario – si riferiscono all'utilizzo dei Diritti Musicali Italiani di un Partner sulle Piattaforme Meta; e

- dati sulla dinamica di lungo periodo della variazione percentuale dei ricavi aggregati di Meta”.

iv) Ricorso ad un soggetto fiduciario.

33. Negli impegni oggetto di *market test*, Meta ha previsto il possibile ricorso, in talune circostanze, alla nomina di un soggetto fiduciario.

In particolare, nel caso in cui Meta e la controparte negoziale non concordino sul fatto che i dati condivisi soddisfino i requisiti di cui alla specifica sezione degli Impegni, Meta si impegna a nominare un soggetto fiduciario che fornisca all'Autorità la propria valutazione circa la misura in cui la condotta di Meta sia sostanzialmente conforme a tale sezione.

34. Il processo di nomina del fiduciario può essere attivato sia da Meta sia dalla controparte negoziale decorsi 6 mesi dal momento in cui Meta ha condiviso la prima bozza di contratto di licenza (o la bozza di rinnovo del contratto di licenza precedentemente in essere).

35. Quanto alle caratteristiche del soggetto fiduciario, quest'ultimo dovrà essere un soggetto indipendente rispetto a Meta e alla controparte negoziale, non essendo, né essendo stato, esposto a un conflitto di interessi e, in particolare, non avendo ricoperto alcun incarico significativo per conto di Meta nell'anno precedente la sua nomina né tale figura potrà svolgere simili incarichi per l'anno successivo alla cessazione dell'incarico.

Ai fini della nomina, Meta trasmetterà all'Autorità una rosa di tre candidati, a fronte della quale l'Autorità dovrà fornire il proprio riscontro e potenzialmente approvare uno dei tre candidati proposti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Meta.

Meta ha altresì specificato che il compenso del soggetto incaricato sarà integralmente a suo carico.

v) *Tempi e modalità di implementazione degli impegni proposti*

36. Meta si impegna ad attuare gli Impegni entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui la decisione di accettazione degli Impegni stessi sarà ad essa notificata.

37. Gli Impegni si applicheranno sostanzialmente per due cicli negoziali e avranno in linea di massima - considerando che, di norma, un contratto di licenza ha una durata di 2 anni - una durata complessiva di 4 anni a decorrere dalla data più recente tra la decisione dell'Autorità di accettazione degli stessi e l'inizio del (successivo) ciclo negoziale con un Partner, a condizione che la negoziazione con il Partner inizi entro un anno dalla decisione dell'Autorità.

Gli Impegni sono altresì applicabili all'attuale negoziazione in corso con SIAE.

38. Inoltre, Meta riferirà all'Autorità, su base annuale, dell'attuazione di entrambi i set di impegni sopra illustrati, ossia quelli volti ad assicurare che le negoziazioni si svolgano in tempi celeri e in buona fede e quelli relativi alla condivisione dei dati necessari durante i cicli negoziali rilevanti.

c) Le principali osservazioni di SIAE sugli impegni oggetto di market test

39. Nelle osservazioni trasmesse in data 10 febbraio 2025, SIAE svolge, sugli impegni di Meta, le osservazioni puntuali che sono di seguito illustrate.

i) *L'estensione degli impegni alle utilizzazioni delle opere negli UGC*

40. Con riferimento all'ambito di applicazione degli impegni, la principale critica sollevata da SIAE è che gli stessi si riferiscono all'uso delle opere musicali nell'ambito della sola *audio library* e non si estendono anche all'*user generated content* (c.d. UGC).

41. A conferma della propria posizione, SIAE evidenzia che la mancata inclusione dell'utilizzazione delle opere musicali nell'ambito degli UGC sarebbe in contrasto con le seguenti circostanze:

i) tutte le precedenti licenze stipulate con Meta e anche quella in corso di negoziazione hanno a oggetto tutte le forme di utilizzazione delle opere musicali ivi inclusa l'utilizzazione delle opere nell'ambito degli UGC;

ii) l'oggetto del procedimento - ovvero, la negoziazione della licenza - include anche la negoziazione degli UGC e non solo dell'*audio library*;

iii) la direttiva UE n. 2019/2019 (la Direttiva Copyright) impone alle piattaforme di intraprendere ogni sforzo per ottenere le licenze anche con riferimento agli UGC.

ii) Osservazioni sugli impegni di Meta a negoziare in buona fede

42. In quest'ambito, il principale punto critico sollevato da SIAE è che negli impegni Meta si riserva un'ampia autonomia commerciale in merito alla decisione di attivare o meno la negoziazione in sede di prima negoziazione e in sede di (eventuale) rinnovo della licenza. Ad avviso di SIAE, Meta dovrebbe assumere un vero e proprio obbligo a negoziare con gli interessati e questo obbligo discenderebbe dall'articolo 17 della direttiva (UE) n. 2019/790 (cd. "Direttiva Copyright") che, fra l'altro, impone a META di compiere "i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione" (v. articolo 17, par. 4, lett. a).

43. Su questo set di impegni, inoltre, SIAE solleva altri due profili critici.

44. In primo luogo, SIAE critica che l'accordo provvisorio eventualmente stipulato nel corso delle negoziazioni non assicuri l'applicazione retroattiva delle condizioni contenute nella nuova licenza (ove conclusa).

Inoltre, con riferimento alle tempistiche del negoziato, SIAE ritiene che l'impegno sia troppo sbilanciato nel senso di prevedere che sia solo Meta a stabilire la tempistica delle negoziazioni.

iii) Osservazioni sull'impegno di Meta di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento della negoziazione

45. Pur evidenziando la rilevanza di questo impegno, SIAE ritiene che l'impegno non debba contenere ambiguità sul suo contenuto, soprattutto con riferimento alle informazioni che Meta deve fornire, ricalcando quanto già si è verificato in sede di ottemperanza del Provvedimento Cautelare, ovvero quando Meta ha fornito a SIAE le informazioni individuate in tale ambito dal soggetto fiduciario (v. *supra*).

Secondo SIAE, l'impegno dovrebbe obbligare Meta a fornire tutte le informazioni effettivamente trasmesse in tale contesto e l'impegno meglio esplicitare il contenuto di tali informazioni. Inoltre, SIAE richiede di introdurre anche un sistema di *audit*.

SIAE rileva, infine, l'importanza di specificare che Meta debba condividere non solo informazioni di principio (ad es. *budget allocation*) ma anche il modello sotteso alla proposta economica.

iv) Altre osservazioni

46. SIAE ritiene, tra l'altro, che la procedura di nomina del soggetto fiduciario proposta da Meta debba essere modificata nel senso di prevedere che la rosa di candidati sia condivisa con il *partner*.

SIAE inoltre ritiene che la durata degli impegni non sia congrua e che debba essere estesa a una durata a tempo indeterminato e, in via subordinata, ad una durata minima decennale.

d) Le principali osservazioni di AFI

47. AFI critica principalmente l'autonomia che Meta si riserva nello stabilire i propri *partner* commerciali.

In particolare, AFI sostiene che il diritto d'autore e i diritti ad esso connessi sono inscindibilmente legati e non può essere sufficiente che Meta negozi solo con SIAE.

AFI ritiene quindi necessario che Meta, ai fini degli impegni, prenda in considerazione tutte le *collecting* che sono indicate nell'apposito elenco pubblico tenuto dall'AGCom e che, "collettivamente, amministrano il 100% dei diritti connessi al diritto d'autore italiani".

e) Le osservazioni di replica e le modifiche accessorie apportate da Meta ad esito del market test

i) Le osservazioni di replica

48. In data 12 marzo 2025, Meta ha trasmesso le osservazioni volte a replicare alle critiche agli impegni emerse nel corso del *market test*, fermo restando che, come illustrato nel prosieguo, Meta ha comunque apportato alcune modifiche accessorie che superano alcuni dei rilievi svolti da SIAE e AFI (v. *infra*).

Nel prosieguo, saranno prima richiamate le osservazioni di Meta a riscontro della posizione rappresentata da SIAE e successivamente illustrate le osservazioni di Meta alla posizione di AFI.

- *L'ambito oggettivo di applicazione degli impegni*

49. Con riferimento alla principale osservazione di SIAE relativa all'ambito oggettivo degli Impegni che, escludendo i contenuti generati dagli utenti (*User Generated Contents* – UGC) andrebbe in contrasto sia con l'oggetto dell'istruttoria sia con la Direttiva Copyright (Articolo 17), Meta ha espresso un sostanziale disaccordo, per le seguenti ragioni.

50. In primo luogo, l'Articolo 17 della Direttiva Copyright, ad avviso di Meta non rileva nell'ambito del presente procedimento che attiene all'ipotesi di un abuso dipendenza economica. In secondo luogo, il fatto che gli impegni siano incentrati sull'Audio Library deriva dal fatto che la *ratio* delle licenze negoziate da Meta per i Diritti Musicali Italiani sarebbe incentrata proprio sull'Audio Library che costituisce la principale funzionalità a disposizione degli utenti sulle piattaforme Meta per la fruizione di contenuti musicali.

51. Ciò premesso, Meta riconosce tuttavia che le licenze negoziate da MPIL per l'Audio Library coprono tipicamente anche gli UGC in maniera ancillare, in quanto ciò va a beneficio degli utenti e contribuisce a garantire certezza giuridica facendo parte di una licenza omnicomprensiva.

Pertanto, Meta, a seguito della consultazione pubblica, ha proposto una specifica modifica accessoria volta a chiarire questo profilo e ad estendere, in tali casi, l'applicazione degli impegni (v. *infra*).

- *Le negoziazioni in buona fede*

52. Meta non condivide le osservazioni di SIAE sulla circostanza che gli impegni debbano garantire una maggiore condivisione con la controparte negoziale sulla tempistica della negoziazione, ritenendo che gli impegni pubblicati per il *market test* già presentino un sufficiente grado di flessibilità in favore della controparte negoziale. Tuttavia, Meta ha presentato, al riguardo, un'apposita modifica accessoria (v. *infra*).

53. Per diverso profilo, Meta non condivide la posizione di SIAE, secondo la quale la semplice proroga dei termini di un accordo precedentemente in essere pregiudicherebbe la controparte contrattuale di Meta.

Ciò premesso, al fine di eliminare ogni potenziale dubbio circa l'impegno di Meta a negoziare in buona fede, Meta, anche in questo caso, ha apportato una modifica accessoria volta a tenere in maggiore considerazione le esigenze della controparte negoziale (v. *infra*).

- *La condivisione delle informazioni*

54. Sulle osservazioni di SIAE in merito alle informazioni oggetto degli impegni, Meta ritiene che le stesse siano già state chiaramente definite dal soggetto fiduciario incaricato dall'Autorità in attuazione al Provvedimento Cautelare e che la condivisione di tali informazioni sia sufficiente per riequilibrare l'asserito squilibrio contrattuale tra Meta e SIAE. In questo contesto, Meta ritiene che la formulazione degli impegni non dovrebbe costituire la sede per riaprire siffatta tematica.

55. In secondo luogo, ad avviso di Meta, in caso di controversia, l'individuazione di un soggetto fiduciario prevista negli Impegni è funzionale ad accertare l'aderenza delle informazioni condivise nel corso della specifica negoziazione con quanto previsto negli impegni. L'introduzione di un sistema di *audit* appare, quindi, ad avviso di Meta, una onerosa duplicazione.

56. In terzo luogo, Meta ritiene che gli impegni includano già un ventaglio sufficientemente ampio di informazioni e una chiara descrizione del tipo di dati che verranno divulgati. Inoltre, gli impegni mantengono anche una flessibilità sufficiente per consentire alle parti di concordare reciprocamente ulteriori diverse informazioni da condividere durante i negoziati.

57. Alla luce di quanto precede, Meta non condivide le osservazioni di SIAE e non ha prospettato sul punto alcuna modifica accessoria.

- *La nomina del soggetto fiduciario*

58. Sulle osservazioni di SIAE sul punto, Meta ritiene che i criteri di ammissibilità stabiliti per l'individuazione della rosa dei candidati presentati e l'approvazione finale da parte dell'Autorità stessa forniscano sufficienti garanzie sull'imparzialità del Fiduciario.

In ogni caso, Meta ha apportato sul punto la modifica accessoria anche su questo punto che verrà illustrata nel seguito (v. *infra*).

- *La durata degli impegni*

59. Meta, ritiene che - soprattutto alla luce della natura dinamica del settore in questione, dell'evoluzione delle prassi di mercato e dei modelli di remunerazione delle licenze, nonché del costante sviluppo dei prodotti - l'estensione della durata degli Impegni non sarebbe ragionevole. Pertanto, Meta non propone alcuna modifica sul punto.

- *Sulle osservazioni di AFI*

60. Sulle osservazioni di AFI, Meta afferma che le trattative per un accordo di licenza su un repertorio musicale protetto debbano basarsi sulla dimostrazione preliminare della propria legittima titolarità sui diritti musicali rilevanti oggetto della licenza.

61. In questo contesto, e fatta questa premessa sulla necessità di una chiara titolarità delle posizioni per le quali una *collecting* intende negoziare, Meta afferma che gli impegni andati a *market test* sono già sufficientemente chiari nell'avere ad oggetto tutte le negoziazioni "tra Meta e qualsiasi parte che sia legittima titolare di diritti esclusivi su composizioni musicali necessari per l'Audio Library delle Piattaforme Meta e in grado di dimostrare la titolarità di tali diritti" 18.

In altri termini, ad avviso di Meta, gli impegni oggetto di *market test*, già sono applicabili all'"...intera platea dei potenziali titolari dei diritti rilevanti necessari a Meta per rendere disponibili le opere musicali nell'Audio Library agli utenti italiani, evitando di ancorare la Proposta di Impegni ad un elenco predefinito di soggetti" 19.

A ciò si aggiunga che, nel Formulário degli impegni, Meta afferma che "l'ambito di applicazione degli Impegni va oltre il perimetro delle preoccupazioni sollevate dall'Autorità nella Delibera, in quanto gli Impegni sono applicabili non solo nei confronti di SIAE, ma anche nei confronti degli altri Partner con cui Meta potrebbe decidere di negoziare delle licenze sui Diritti Musicali Italiani. In questo modo, gli Impegni forniscono certezza giuridica anche nei confronti di "tutti i

18 [Meta, Osservazioni e modifiche accessorie agli impegni, pervenute in data 12 marzo 2025.]

19 [Meta, Osservazioni e modifiche accessorie agli impegni, pervenute in data 12 marzo 2025.]

soggetti che compongono la filiera dei mercati dell'intermediazione dei diritti d'autore" (§18 Delibera) in Italia, per quanto riguarda i contratti di licenza sul repertorio musicale di autori italiani"²⁰.

Avendo chiarito, in tal modo, che gli impegni si applicano a tutte le *collecting* attive sia nella tutela del diritto d'autore che dei diritti connessi, purché in grado di dimostrare la titolarità dei diritti, Meta non ritiene necessario apportare alcuna modifica accessoria.

ii) *Le modifiche accessorie*

62. Nella versione definitiva degli impegni, pervenuta in data 12 marzo 2025, Meta ha apportato le modifiche accessorie di seguito illustrate, che vengono incontro ad alcuni dei rilievi indicati da SIAE e AFI nel corso del *market test*.

- *L'ambito oggettivo di applicazione degli impegni*

63. Prendendo le mosse dalle osservazioni di SIAE, la prima modifica accessoria apportata da Meta riguarda l'ambito di applicazione degli impegni alle negoziazioni relative agli UGC. Viene infatti specificato che nell'ambito "*delle trattative con i Partner, Meta potrebbe voler ottenere licenze su diritti ulteriori rispetto ai Diritti Musicali Italiani, quali, ad esempio, i diritti relativi ai c.d. user generated content (UGC) sulle Piattaforme Meta o altri diritti correlati. Per chiarezza, si fa presente che gli impegni di natura comportamentale proposti in questa sede non si estendono a negoziazioni che non attengono principalmente alle licenze che riguardano i Diritti Musicali Italiani*" ²¹.

Inoltre, nelle osservazioni di replica, Meta ha affermato che le modifiche accessorie affrontano "*efficacemente aspetti importanti della Proposta di Impegni*" e, in particolare, "*l'ambito di applicazione oggettivo degli Impegni è stato chiarito per garantire una maggiore chiarezza sulla loro applicabilità a (i) qualsiasi Partner che negozia licenze per i Diritti Musicali Italiani e (ii) sia Audio Library sia UGC e diritti correlati nella misura in cui sono parte di negoziazioni che riguardano principalmente i Diritti Musicali Italiani*"²².

Così facendo, Meta ha chiarito che gli impegni si applicano alle negoziazioni relativi agli *user generated content* non autonomamente considerati, ma nell'ambito delle negoziazioni relative alla funzionalità dell'*audio library*.

- *Le negoziazioni in buona fede*

64. Meta ha apportato la seguente modifica accessoria finalizzata ad affermare in termini più netti rispetto alla versione oggetto di *market test* che la tempistica della negoziazione non è imposta unilateralmente da Meta.

In particolare, nella versione definitiva degli Impegni, si rinviene che: "*sia in caso di (eventuale) prima negoziazione con un Partner per ottenere i Diritti Musicali Italiani e/o in caso di negoziazione di rinnovi di licenze già in essere sempre per i Diritti Musicali Italiani, Meta e il Partner in questione negozieranno in buona fede sin dall'inizio le tempistiche da seguire nel relativo ciclo negoziale, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuna parte. In assenza di tale accordo, Meta si impegna a illustrare al Partner – unitamente alla prima bozza di contratto di licenza – la tempistica che Meta propone di seguire durante il relativo ciclo negoziale, tenendo in debita considerazione ogni ragionevole e oggettiva esigenza sollevata dal Partner. In particolare, Meta proporrà la tempistica prevista per rispondere a domande ragionevoli e proporzionate ovvero a richieste di chiarimenti sollevate dal Partner durante le trattative, sul presupposto di una reciproca disponibilità in buona fede delle parti ad interagire in modo ragionevolmente tempestivo*".

65. Con riferimento alla modifica accessoria in merito al contenuto dell'eventuale accordo provvisorio, Meta ha eliminato, negli impegni pervenuti in data 12 marzo 2025, ogni riferimento alle condizioni economiche, in modo che gli impegni non costituiscano alcun limite alla definizione delle condizioni economiche ivi previste che sono integralmente rimesse alla negoziazione tra le parti.

- *La nomina del soggetto fiduciario*

66. Meta ha modificato gli impegni oggetto di *market test* estendendo a tre anni (anziché a un anno) il periodo di assenza di conflitti di interessi/indipendenza, sia precedentemente che successivamente all'incarico.

In particolare, gli impegni pervenuti in data 12 marzo 2025, così prevedono sul punto: "*Il Fiduciario dovrà essere un soggetto indipendente rispetto a Meta e al Partner interessato, non essendo, né essendo stato, esposto a un conflitto di interessi con alcuna delle due parti e, in particolare, non avendo ricoperto alcun incarico significativo per conto di Meta o del Partner nei tre anni precedenti la sua nomina né potendo svolgere simili incarichi (per Meta o per il Partner) per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico come Fiduciario. Il Fiduciario dovrà, inoltre, possedere le qualifiche necessarie per svolgere i compiti che gli/le sono affidati. A tal fine, Meta notificherà a codesta Autorità una rosa di tre candidati, unitamente ai curricula e al mandato, entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura di ricorso al*

²⁰ [Meta, Impegni pervenuti in data 12 marzo 2025.]

²¹ [Meta, Impegni pervenuti in data 12 marzo 2025.]

²² [Meta, Osservazioni e modifiche accessorie agli impegni, pervenute in data 12 marzo 2025, unitamente al nuovo formulario degli impegni.]

Fiduciario, in modo che codesta Autorità possa poi fornire il proprio riscontro e potenzialmente approvare uno dei candidati. Il compenso del Fiduciario sarà a carico di Meta”.

- Conclusioni sulle modifiche accessorie

67. Ad avviso di Meta, le modifiche accessorie sopra illustrate vanno incontro ai rilievi di SIAE e AFI e rendono “a fortiori gli impegni rivisti pienamente idonei e adeguati a rispondere alle preoccupazioni sollevate durante il market test e a qualsiasi preoccupazione residua” dell’Autorità.

68. Le modifiche accessorie, infatti, affrontano efficacemente i seguenti profili:

- l’ambito di applicazione oggettivo degli Impegni “per garantire una maggiore chiarezza sulla loro applicabilità a (i) qualsiasi Partner che negozia licenze per i Diritti Musicali Italiani e (ii) sia Audio Library sia UGC e diritti correlati”, nella misura in cui sono parte di negoziazioni che riguardano principalmente i Diritti Musicali Italiani;

- le garanzie esistenti per le controparti negoziali dal punto di vista di un’equa procedura che sono rese più chiare e ulteriormente rafforzate;

- l’indipendenza del Fiduciario che è stata ulteriormente rafforzata, in modo da fornire ai terzi ulteriori garanzie sulla sua indipendenza in caso di disaccordo tra le parti durante il processo di negoziazione.

VI. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

69. In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere alla valutazione degli impegni di Meta sebbene pervenuti dopo il termine di tre mesi dall’avvio del procedimento ed a seguito di un primo rigetto. Al riguardo, si evidenzia che tale opzione²³ è consentita dalla Comunicazione in materia di impegni²⁴ e trova conforto in alcuni precedenti dell’Autorità²⁵.

In considerazione della peculiare natura della fattispecie in esame e del contenuto degli impegni definitivi presentati da Meta, l’Autorità ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per procedere in tal senso.

a) Sull’ambito di applicazione degli impegni

70. In primo luogo, l’Autorità rileva che l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione degli impegni, come da ultimi pervenuti in data 12 marzo 2024 sia molto ampio e risponda, in modo coerente, alle preoccupazioni delineate nella delibera di avvio del procedimento.

71. In particolare, con riferimento all’ambito oggettivo, appare importante evidenziare che gli impegni non solo si applicano alle licenze relative all’audio *library* ma, in virtù della modifica accessoria apportata da Meta, si applicano anche alla negoziazione, nell’ambito della stessa licenza, degli *user generated content* (UGC).

72. Inoltre, Meta, rispondendo alle preoccupazioni di AFI ha fugato ogni dubbio sull’ambito soggettivo di applicazione degli impegni, che non solo riguarda SIAE e le altre *collecting* attive nella gestione dei diritti d’autore ma anche le *collecting*, come AFI, attive nella gestione dei diritti connessi.

Infatti, come rilevato da Meta nelle osservazioni di replica e nel formulario degli impegni e coerentemente, con le preoccupazioni espresse dall’Autorità della delibera di avvio, gli impegni interessano tutti i soggetti che compongono la filiera dei mercati dell’intermediazione dei diritti d’autore.

Unica condizione richiesta da Meta è che la controparte negoziale sia un soggetto effettivamente titolare dei diritti oggetto della negoziazione delle licenze relative all’uso delle opere musicali sulle piattaforme di Meta.

73. In questo contesto, alla luce dell’ambito oggettivo e soggettivo come da ultimo definito da Meta, l’Autorità ritiene che le osservazioni di SIAE sulla circostanza che gli impegni dovrebbero estendersi alla previsione di un obbligo a contrarre in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva Copyright non siano condivisibili.

74. In particolare, l’Autorità evidenzia che il presente procedimento trae origine da un’ipotesi di abuso di dipendenza economica di Meta sulle modalità con le quali la piattaforma digitale ha svolto la negoziazione con SIAE, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, negando, in particolare, la *disclosure* di informazioni che risulta necessaria al corretto andamento del processo negoziale. Il presente procedimento e gli impegni di Meta lasciano quindi del tutto impregiudicato il diverso tema dell’applicazione dell’articolo 17 della Direttiva Copyright a Meta e alle altre piattaforme digitali.

75. Per altro profilo, in merito all’auspicio di AFI che gli impegni di Meta si applichino a tutte le *collecting* presenti nell’elenco tenuto dall’AGCom, l’Autorità ritiene che i chiarimenti forniti da Meta siano idonei a garantire che gli impegni si applichino alle negoziazioni con tutti i soggetti attivi nella filiera della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. In altri termini, Meta si è obbligata a garantire una negoziazione equa e trasparente nei confronti di una

²³ [Si ricorda che nel caso di specie, Meta ha presentato impegni in data 6 ottobre 2023 oggetto del provvedimento di rigetto adottato in data 31 ottobre 2023.]

²⁴ [Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (par. 3, che si riporta: “3. In ogni caso, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell’apertura dell’istruttoria, come previsto dall’articolo 14-ter della legge, le parti interessate dovranno far pervenire all’Autorità la versione definitiva degli impegni proposti. L’Autorità si riserva comunque la possibilità di consentire in ipotesi eccezionali, sulla base di una motivata e tempestiva istanza di parte, la presentazione di impegni oltre il termine sopraindicato”).]

²⁵ [I casi A357 Tele2/Tim/Vodafone/Wind e A407, Conto TV/Sky Italia e, più recentemente, cfr. il caso A543, Rapporti contrattuali tra Benetton e i suoi rivenditori, provvedimento 31 gennaio 2023, n. 30472 per un possibile caso di abuso di dipendenza economica.]

platea di potenziali interessati più ampia della sola SIAE, da cui ha tratto origine il presente procedimento, e, nel contempo, coerente con le criticità espresse nella delibera di avvio del procedimento che riguardavano tutta la filiera della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

In questo contesto, l'Autorità ritiene che il mancato esplicito richiamo all'elenco dell'AGCom non riduca il potenziale ambito di applicazione degli impegni rispetto ai soggetti ivi indicati, fermo restando che le controparti negoziali di Meta devono essere nella condizione di provare la propria legittimazione a concludere le licenze in oggetto.

b) Sul contenuto degli impegni

76. Quanto al contenuto, Meta ha presentato sostanzialmente due *set* di impegni: il primo volto ad assicurare che le negoziazioni si svolgano in tempi celeri e in buona fede; e il secondo volto ad assicurare che le controparti negoziali ricevano i dati necessari durante i cicli negoziali rilevanti.

In una prospettiva complementare, il primo *set* ha ad oggetto la scansione temporale per un corretto svolgimento delle trattative sia in caso di prima stipulazione che in caso di rinnovo delle licenze; mentre il secondo *set* ha ad oggetto il tema estremamente delicato della corretta condivisione delle informazioni nel corso delle trattative.

77. L'Autorità ritiene che il primo *set* di impegni contribuisca a un corretto svolgimento delle trattative secondo una tempistica chiara e trasparente.

Inoltre, venendo incontro alle possibili criticità sollevate da SIAE, si ritiene che gli impegni, come da ultimo prospettati da Meta, rappresentino un congruo punto di equilibrio tra le due esigenze, da un lato, di assicurare agli impegni un contenuto concreto e immediatamente applicabile e, dall'altro, di assicurare quella flessibilità che tipicamente caratterizza le negoziazioni.

In altri termini, si ritiene che la tempistica e la procedura indicata nel primo *set* d'impegni possa agevolare lo svolgimento di negoziazioni corrette, nel rispetto delle esigenze di volta in volta manifestate dalla controparte negoziale. Gli impegni non delineano, quindi, una procedura negoziale unilateralmente imposta da Meta ma vanno, invece, a ridurre l'asimmetria tra le parti, imponendo a Meta di tenere costantemente in conto le esigenze dell'altra parte negoziale.

78. Quanto al secondo *set* di impegni, l'Autorità ritiene che l'impegno a condividere nel corso delle negoziazioni l'insieme delle informazioni ivi definito costituisca un momento essenziale per ridurre significativamente lo squilibrio che tipicamente avvantaggia Meta rispetto alle controparti negoziali.

79. Al riguardo, occorre sottolineare che la possibile condotta abusiva di Meta, da cui il presente procedimento trae origine, ha a oggetto la possibile violazione del principio di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative, prevalentemente consistente nella mancata condivisione da parte di Meta del *set* di informazioni necessario, ivi incluse informazioni sui ricavi rilevanti di Meta, a ristabilire con la controparte commerciale una parità negoziale.

Nel corso del *sub* procedimento cautelare, l'individuazione del *set* di informazioni minime necessario a ristabilire la parità negoziale è stata affidata ad un apposito soggetto incaricato.

In questo contesto, l'Autorità ritiene che la condivisione delle informazioni elencate negli impegni e, fra queste, le specifiche informazioni individuate dal soggetto fiduciario incaricato sopra richiamato possa costituire un elemento essenziale per assicurare che le future negoziazioni delle licenze oggetto degli impegni si svolgano su un piano di maggiore equilibrio negoziale tra le parti.

80. A ciò si aggiunga che il *set* di informazioni indicato negli impegni non appare esaustivo ma potrà essere adattato, sulla base di un trasparente confronto tra le parti, alle specifiche esigenze della negoziazione di volta in volta in rilievo.

c) Sul soggetto fiduciario sulla durata degli impegni e sulla loro implementazione

81. Sulla previsione di un soggetto appositamente incaricato a valutare la rispondenza delle informazioni condivise da Meta, nel corso delle negoziazioni, in applicazione degli impegni, l'Autorità ritiene che sia uno strumento utile e che contribuisce a dare certezza e trasparenza all'attuazione degli impegni.

Inoltre, nella versione definitiva degli impegni, Meta ha definito questa figura in termini pienamente coerenti con la prassi dell'Autorità in materia.

82. Sulla durata degli impegni, l'Autorità ritiene che la presa in considerazione da parte di Meta di due cicli negoziali rappresenti un periodo congruo, anche alla luce della rapida evoluzione del settore di riferimento.

Inoltre, la tempistica prevista per l'implementazione e la predisposizione di apposite relazioni in merito allo stato di attuazione degli impegni contribuiscono a rendere questi ultimi efficaci e monitorabili.

VII. CONCLUSIONI

83. Sulla base di quanto esposto, si ritiene che gli impegni proposti dalle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. siano complessivamente idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali connesse ai profili di abuso di dipendenza economica ipotizzati nel provvedimento di avvio, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 192/1998.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. risultano idonei a far venire meno i profili di criticità oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per le società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e nella versione allegata al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare la violazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli